

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 6315 del 21/11/2022 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Germanasca in Comune di Prali assentita a S.R.C. Hydro S.r.l..**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 6315 del 21/11/2022; Codice Univoco: TO-A-10806**

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

**DETERMINA**

1. di assentire a S.R.C. Hydro S.r.l. - C.F./P.IVA n. C.F./P.IVA n. 03547760045 - con sede legale in Comune di Villafalletto (CN), via Monviso n. 41, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca in Comune di Prali in misura di litri/sec massimi 2.000 l/s e medi 788 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 30,60 la potenza nominale media di kW 236,41, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Pellice, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Comune di Prali), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e al Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
9. che il canone e i sovracanonici di cui ai punti precedenti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della

derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

### **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/11/2022**

(... *omissis* ...)

#### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nella Determinazione Dirigenziale riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al contestuale provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. In particolare la derivazione dovrà aver cura di rilasciare sempre, in aggiunta alle portate di cui al DE quantificato all'art. 10, la competenza idrica assentita ad uso civile al Comune di Prali in forza della D.D. n. 2247 del 10/5/2021, in misura di un quantitativo pari a 90 l/s massimi limitatamente al periodo compreso tra il 1 dicembre e il 30 dicembre di ogni anno e di 10 l/s massimi nella restante parte dell'anno per una portata media annua di 15,5 l/s, come eventualmente aggiornata in funzione di successivi atti dell'Amministrazione concedente. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità e la sicurezza idraulica del sito e il buon regime delle acque.

Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Germanasca, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo. Le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati. Per la definizione e la valutazione delle possibili interferenze delle nuovo impianto con le opere e infrastrutture esistenti e con la viabilità comunale e provinciale, il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato che, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con il Comune di Prali, con la competente Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana e con i gestori degli eventuali sottoservizi previsti nell'area di intervento, al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. In ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela e l'integrità delle infrastrutture e dei sottoservizi esistenti. In caso di eventuali danni derivanti dalla fase di cantiere o connessi alla gestione dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con il Comune di Prali e con le eventuali diverse Autorità competenti e gli eventuali oneri di manutenzione saranno in capo al titolare dell'utenza di cui al presente

disciplinare. Il concessionario è altresì tenuto a presidiare l'impianto garantendone la sicurezza nelle diverse situazioni di esercizio ovvero di fermo impianto ed in particolare a monitorare la zona di presa allo scopo di garantire, costantemente e in tutte le situazioni di necessità, anche in conseguenza di eventi di piena, adeguata manutenzione alle opere di derivazione e alla soglia esistente garantendone nel tempo la corretta funzione.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti competenti prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività sempre finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10806). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della traversa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 215 l/s oltre alla modulazione di tipo A con fattore X pari al 10% con  $[Q_{\text{rilasciata}} = DE + 10\%(Q_{\text{nat. in arrivo alla traversa}} - DE)]$ . L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli esiti dei monitoraggi e agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), anche per effetto della applicazione di nuovi o differenti parametri di calcolo del DE, nonché delle eventuali evoluzioni del quadro normativo e pianificatorio di riferimento.

#### Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DE

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del DE con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. Nello specifico il DMV sarà ripartito tra: portata defluente attraverso il passaggio per la risalita dell'ittiofauna (o  $Q_{\text{PAI}}$ ) e portata defluente attraverso la paratoia sghiaiatrice e relativo canale di rilascio. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. La paratoia sghiaiatrice dovrà essere dotata di apposito fermo corsa a garanzia del rilascio sempre prioritario della quota parte fissa di DE eccedente alla portata transitante sul passaggio per

l'ittiofauna. In corrispondenza delle sezioni di rilascio, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DE nonché apposite aste idrometriche tarate con indicazione del livello corrispondente al DE, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

#### Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio di quota parte del DE o della  $Q_{PAI}$ . Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della  $Q_{PAI}$  e della velocità massima della corrente. Tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando ogni possibile fonte di impatto.

(... *omissis* ...)"